

PARTE SECONDA

Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 1 agosto 2013, n. 87

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- 1) **Cabina Primaria 150/20 kV denominata "CP Campofreddo", costituita da n. 2 montanti di trasformazione AT/MT, un sistema in singola sbarra, N. 2 stalli arrivo linea AT;**
- 2) **Linea AT 150 kV per il collegamento della CP alla stazione RTN 380/150 kV "Brindisi Sud", mediante n. 2 terne di cavo interrate di lunghezza pari a 600 m;**
- 3) **Linee MT 20 kV per un numero di 6 linee, 3 in doppia terna e 3 in singola terna, per un totale di 9 collegamenti.**

Società: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. VIA OMBRONE, 2 - 00198 Roma, P. IVA 05779711000. Progetto inserito nella Convenzione tra il MISE, la Regione Puglia ed Enel Distribuzione sottoscritta in data 13/12/2010 in attuazione del POI Asse II "Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico" Linea 2.4 "Interventi per il potenziamento e l'adeguamento delle reti di trasporto ai fini della diffusione delle fonti rinnovabili e della piccola microgenerazione".

Il giorno 1 agosto 2013, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- ai sensi del comma 4 dell'art. 4 e del comma 4 dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 28/2011 i gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non inserite nei preventivi di connessione, nonché di opere e infrastrutture della rete di distribuzione, funzionali al miglior dispacciamento dell'energia prodotta da impianti già in esercizio, richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 16, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione;
- la costruzione e l'esercizio di opere di sviluppo della rete elettrica, di cui al precedente punto, sono soggette ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 28/2011;
- la DGR n. 3029 del 30/12/2010 al punto 3 regola la nuova procedura informatizzata inerente l'Avvio e svolgimento del procedimento unico;

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 1 dell'art 16 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società **ENEL Distribuzione S.p.A.**, con sede legale in Roma alla Via Ombrone n. 2, presentava domanda di autorizzazione unica attraverso posta certificata, in data 23.03.2012, acquisita al prot. n. 3120 del 03.04.2012, per la costruzione e l'esercizio di una Cabina Primaria denominata "**Campofreddo**" e relativi raccordi e linee, come meglio specificato in oggetto, da ubicarsi nel Comune di **Brindisi**, in località Campofreddo e contestualmente provvedeva all'invio dell'intero progetto sul portale www.sistema.puglia.it;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, effettuava l'istruttoria di rito ossia la verifica formale della documentazione inviata tramite la procedura telematica ed avendo riscontrato carenze documentali, ai sensi della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010, con PEC prot. n. 3122 del 03.04.2012, inviava preavviso d'improcedibilità ed invitata la Società ad integrare l'istanza;
- la Società ENEL Distribuzione S.p.A., in data 23.04.2012 inviava la documentazione integrativa richiesta;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, avendo riscontrato la completezza documentale delle integrazioni, comunicava di aver formalmente avviato

il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti con nota prot. n. 4059 del 27.04.2012, inviata anche tramite PEC in data 02.05.2012;

- la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n° 4976 del 23.05.2012 convocava, presso l'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. 7500 del 31.07.2012, trasmetteva a tutti gli Enti coinvolti al rilascio del parere di competenza, la copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 21 giugno 2012;
- con nota prot. n. 5412 del 27.06.2013 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo comunicava agli Enti la chiusura positiva della Conferenza di Servizi.

Preso atto dei pareri espressi nella Conferenze di Servizi e di seguito riportati:

- **Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio**, nota prot. n. 7163 del 31.07.2012, acquisita al prot. 7760 del 29.08.2012, comunica che la G.R. con Deliberazione n. 1152 del 11.05.2010 ha attribuito la delega per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche al Comune di Brindisi, ex art. 10 della L.R. 20/2009;
- **Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri**, con nota prot. n. 31477 del 05.07.2012, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità, con le seguenti prescrizioni: 1) che sia accertato ed esplicitamente dichiarato dal progettista che le superfici di cui è richiesto l'esproprio e/o l'occupazione temporanea sono limitate all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela; 2) che il piano particellare di esproprio risulti adeguato e rispondente alle norme fissate nel D.P.R. n. 207/2010; 3) che siano

omessi dall'elenco descrittivo delle opere connesse agli immobili intestati al demanio pubblico dello Stato, della Regione e degli Enti locali per le quali la Società proponente è tenuta a siglare apposite Convenzioni.

- **Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura Brindisi**, con nota prot. n. 52963 del 02.07.2012, acquisita al prot. 7048 del 19.07.2012, l'Ufficio agricoltura richiedeva integrazioni progettuali alle quali la Società ENEL SpA riscontrava, caricando le stesse sul portale telematico regionale in data 30.08.2012, a cui a tutt'oggi, l'Ufficio Provinciale Agricoltura di Brindisi non ha mai dato seguito.
- **Regione Puglia-Servizio Tutela delle Acque**, con nota prot. 2869 del 20.06.2012, acquisita al prot. 5948 del 21.06.2012, con modulo parere rilascia proprio nulla osta alla realizzazione dell'intervento, ferme restando le prescrizioni dettate dal PTA in caso di nuove richieste di concessioni per il prelievo di acque dolci di falda ai fini irrigui od industriali; smaltimento dei reflui; smaltimento delle acque meteoriche.
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di LE/BR/TA**, con nota prot. n. 3725 del 01.03.2013, acquisita al prot. n. 2139 del 12.03.2013, comunica che, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, tenuto conto del parere favorevole a condizioni espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Brindisi con verbale n. 4/PAE del 04.12.2012, riscontrando che le opere in progetto non comportano significative interferenze con le componenti paesaggistiche dell'area interessata dall'intervento, esprime parere favorevole, condividendo le misure di mitigazione prescritte dalla Regione Puglia finalizzate ad un miglior inserimento dell'opera nel contesto.
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto**, con nota prot. n. 12904 del 07.11.2012, acquisita con prot. 10739 del 14.11.2012, per quanto di competenza ai soli fini della tutela archeologica, non ravvisa motivi ostativi all'esecuzione delle opere ma, anche al fine di evitare danneggiamenti al patrimonio culturale per la presenza di eventuali depositi e/o strutture di

interesse archeologico, segnala la necessità di prevedere, nella fase di realizzazione, il controllo continuativo archeologico dei lavori che comportano movimenti di terreno.

- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata**, nota prot. n. 9633 del 03.11.2012, rilascia Nulla Osta alla costruzione ed all'esercizio dell'intero impianto in oggetto. Il nulla osta viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società Enel Distribuzione S.p.A.
- **Comune di Brindisi Settore Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio**, con nota prot. 56577 del 04.10.2012 esprimeva il proprio parere contrario sia dal punto di vista urbanistico che in merito agli aspetti paesaggistici.
- **Ufficio Energia e Reti Energetiche**, con nota prot. n. 9663 del 12.10.2012, a seguito del parere urbanistico e paesaggistico contrario del Comune di Brindisi, inviava, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, comunicazione di preavviso di chiusura negativa del procedimento, alla quale la Società ENEL Distribuzione S.p.A., con nota prot. 2048573 del 16.11.2012, controdeduceva fornendo al Comune di Brindisi, opportuna documentazione cartacea e richiesta di riesame del parere contrario di cui sopra.
- **Comune di Brindisi Ufficio Valutazione ed Autorizzazione Paesaggistica**, vista la richiesta di riesame inoltrata da Enel prot. 2048573 del 16.11.2012 e visto il verbale n. 4/PAE del 04/12/2012 della Commissione Locale per il Paesaggio, con nota prot. 12437 del 12.12.2012, rilasciava propria Autorizzazione Paesaggistica prot. gen. 66871 e prot. llo U.T.C. 11745/2012 del 21.11.2012 alla realizzazione delle opere di cui in oggetto, con le seguenti prescrizioni:
 1. La recinzione deve essere realizzata a maglie larghe al fine della veicolazione della piccola fauna;
 2. Piantumazione di una siepe arbustiva di pyrantha lungo la recinzione;
 3. Creazione di uno schermo vegetale mediante la piantumazione di alto fusto (Quercus pubescens s.l., Viburnum tinus, Arbutus uned, Pistacia lentiscus, Crataegus monogyna).
- **Servizio Demanio e Patrimonio sede Provinciale di Brindisi**, con nota prot..n. 10719 del

21.06.2012, acquisita al prot.n 6120 del 22.06.2012, rilascia proprio nulla osta alla realizzazione delle opere di cui all'oggetto, in quanto dagli elaborati tecnici forniti non si evincono interferenze con le opere idriche da loro gestite.

- **Provincia di Foggia - Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti Ufficio Espropriazioni**, con nota prot. n. 57691 del 25.07.2012, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera in questione.

- **Provincia di Brindisi**, con modulo parere rilasciato in Conferenza di Servizi, il geom. De Milito Pietro in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale, chiede formale impegno da parte di Enel al successivo ripristino di tutta la carreggiata del tratto di strada occupato, poiché *“la strada provinciale n° 8 Mesagne-Tuturano è stata già interessata da due attraversamenti longitudinali. Pertanto, per il tratto previsto dal progetto, entrambe le banchine risultano occupate. Pertanto un 3° intervento è possibile solo su carreggiata”*.

- **Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto**, con nota prot. n. 24135 del 14.06.2012, acquisita al prot. 6581 del 06.07.2012, rappresenta che in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione della Cabina Primaria.

- **Consorzio ASI di Brindisi**, con nota prot. n. 2260 del 05.06.2012, acquisita al prot. 6057 del 22.06.2012, comunicano che l'intervento ricade all'esterno dell'area gestita dal Consorzio ASI di Brindisi, pertanto non è competente a rendere parere in merito.

- **Autorità di Bacino della Puglia**, con nota prot. n. 10509 del 04.09.2012, acquisita al prot. 8492 del 13.09.2012, ritiene, per quanto di propria competenza, che i lavori relativi alla costruzione ed all'esercizio della Cabina Primaria a 150/20 kV, denominata “CP Campofreddo”, da realizzarsi in agro del comune di Brindisi su di un terreno censito al N.T.C. al Fg. 177. P.lle 385 e 387, e dei relativi raccordi AT 150 kV ed MT kV alla rete elettrica esistente, sono compatibili con le previsioni del P.A.I. approvato a condizione che:

1. la realizzazione delle opere di progetto non incida in maniera significativa sul libero deflusso delle acque;

2. sia evitato ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo delle linee elettriche interrato ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione, sia durante le fasi di cantiere sia a completamento dei lavori;

3. gli attraversamenti delle linee interrato MT in corrispondenza delle intersezioni con il reticolo idrografico, previo consenso dell'Ente proprietario e gestore di ciascuna infrastruttura di attraversamento, vengono realizzati secondo le modalità di cui all'elaborato identificativo dal file “C3P8SW2_RelazioneIdraulica.pdf” (Relazione Idraulica e rispettivi allegati). A tal proposito si rappresenta che la soluzione proposta in corrispondenza dei manufatti idraulici di che trattasi dovrà comunque tenere in conto che le opere di attraversamento viario possano necessitare di interventi di adeguamento al transito della piena bicentenaria e che restano a carico della Società eventuale danni al cavidotto e/o oneri per la sua rimozione e sostituzione. Si rappresenta, inoltre, che in caso di diniego alla realizzazione dei predetti interventi da parte dell'Ente proprietario e gestore di una o più delle infrastrutture di attraversamento, le alternative di progetto per il superamento delle interferenze del cavidotto con il reticolo idrografico dovranno essere sottoposte al parere di competenza di questa Autorità;

4. per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di risulta siano individuate aree non ricadenti tra quelle ascrivibili ad “alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali” e “fasce di pertinenza fluviale”, così come definite dai citati artt. 6 e 10, nonché dall'art. 36 delle N.T.A. del P.A.I., al fine di non indurre in esse ostacoli al normale deflusso delle acque;

5. per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, siano individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia.

- **Terna Rete Italia SpA**, con nota prot. 5538 del 10.10.2012 fornita dalla società Enel Distribuzione SpA, rilasciano il proprio Benestare al progetto definitivo così come da elaborati progettuali trasmessi in data 24.09.2012 (prot. TRISPA/A20120008219 del 03.10.2012) che con-

siderano rispondenti ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete.

- **ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Brindisi**, con nota prot. n. 59774 del 08.11.2012, acquisita al prot. 10590 del 09.11.2012, comunica che, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, il cui esame non ha evidenziato la presenza di elementi ostativi, per quanto di competenza, esprime una valutazione tecnica positiva relativamente al progetto in oggetto.
- **Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo**, con nota prot. n. 4483 del 25.09.2012, acquisita al prot. 9048 del 27.09.2012, rilevato che la linea MT di progetto interferisce in più punti con il reticolo idrografico esistente (canali "Foggia di Rau"; "Fiume Grande"; "Ponte Grande"; "Cerrito"), esprimono parere di massima favorevole subordinato al rilascio del Nulla-osta definitivo a conclusione dell'istruttoria tecnica, previa formale richiesta ed invio delle tavole esecutive contenenti gli elementi di dettaglio degli attraversamenti, nonché accettazione delle condizioni e prescrizioni di rito da rispettare in fase esecutiva.

Rilevato altresì che:

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. 7500 del 31.07.2012, ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti al rilascio del parere di competenza, la copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 21 giugno 2012;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 3012 del 09.04.2013, comunicava l'avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, al comune di Brindisi ed alle ditte proprietarie dei terreni coinvolti dall'opera di progetto;
- il Comune di Brindisi con Atto n. 20789 del 09.04.2013, acquisito al prot. 3802 del 09.05.2013, comunicava che l'avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, è stato affisso all'Albo Pretorio del comune dal giorno 10.04.2013 al giorno 30.04.2013, e che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;
- con nota acquisita al prot. 3761 del 06.05.2013, Terna SpA inviava proprie osservazioni in merito all'attivazione dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del progetto in oggetto proposto da Enel Distribuzione SpA;
- con nota acquisita al prot. 3792 del 07.05.2013, i sigg.ri Petrachi Addolorata e Capuano Giuseppe, in merito all'attivazione dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità sui terreni di loro proprietà identificati al Fg. 158 p.lla 200 e Fg. 178 p.lla 535, comunicano che sugli stessi sussiste già un progetto presentato per la realizzazione di un impianto a biomassa;
- lo scrivente Ufficio, con note prott. 3812 e 3813 del 09.05.2013, trasmetteva ad Enel Distribuzione SpA entrambe le osservazioni pervenute di cui sopra, al fine di fornire le proprie controdeduzioni in merito;
- con note acquisite ai prott. 3868, 3869 e 3870 del 14.05.2013, i sigg.ri Dellimauri Elio, Carriero Carmela e Destino Angelo Raffaele, proprietari dei terreni di cui alle p.lle 78, 291 e 253 del Fg. 177 del N.C.T. del Comune di Brindisi, comunicano proprie osservazioni all'attivazione della procedura di esproprio;
- lo scrivente Ufficio, con nota prot. 3912 del 14.05.2013, trasmetteva ad Enel le osservazioni pervenute di cui sopra, al fine di fornire le proprie controdeduzioni in merito;
- la Società ENEL Distribuzione S.p.A., con nota acquisita al prot. n. 4035 del 16.05.2013 inviava proprie controdeduzioni alle osservazioni di Terna SpA precisando che Terna è interessata dal tracciato del cavo AT per la realizzazione dei raccordi della CP e che tale percorso approvato da Terna, non interferisce con impianti e manufatti presenti e futuri;
- la Società ENEL Distribuzione S.p.A., con nota acquisita al prot. n. 4036 del 16.05.2013 inviava proprie controdeduzioni alle osservazioni dei sigg.ri Petrachi Addolorata e Capuano Giuseppe, precisando riguardo la p.lla 200 del FG. 158 che il cavo della linea MT Tuturano percorre la strada asfaltata e non interferisce con la proprietà privata che risulta essere interferente a causa di un errato frazionamento;

- con nota acquisita al prot. 3955 del 16.05.2013, i sigg.ri Nuzzo Lucia e Malchionna Antonio, proprietari dei terreni di cui alla p.lla 130 del Fg. 177 del N.C.T. del Comune di Brindisi, comunicano a quest'Ufficio che risulta sottoscritto un contratto preliminare condizionato di compravendita del terreno con la Società Gamesa Energia Italia Spa, per la realizzazione di una stazione elettrica a servizio dell'impianto eolico proposto dalla stessa in località Tutturano;
 - lo scrivente Ufficio, con nota prot. 4212 del 22.05.2013, informava la Società Gamesa dell'avvenuta attivazione dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del progetto in oggetto proposto da Enel Distribuzione SpA ed a quest'ultima le osservazioni pervenute in merito, al fine di fornire le proprie controdeduzioni in merito;
 - con nota acquisita al prot. 4264 del 23.05.2013, la Società WWEH srl comunica che sui terreni di cui alla p.lla 416 del Fg. 177, la società ha presentato il progetto di una sottostazione a servizio di un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Cellino San Marco e pertanto richiede un accesso agli atti progettuali;
 - la Società WWEH srl con nota acquisita al prot. 4424 del 27.05.2013, comunicava che, a seguito di presa visione delle carte progettuali, il passaggio del cavo aereo proposto da Enel Spa interferisce con la realizzazione di una serie di sottostazioni elettriche a servizio di altrettanti impianti eolici e chiede un tavolo tecnico;
 - la Società ENEL Distribuzione S.p.A., con nota acquisita al prot. 4395 del 27.05.2013 controdeduceva alle osservazioni dei sigg.ri Nuzzo Lucia e Malchionna Antonio, comunicando che la p.lla 130 del Fg. 177 è interessata solo marginalmente dalla fascia di asservimento del raccordo AT provvisorio e che pertanto all'interno di essa non verranno realizzate opere di alcun genere;
 - la Società ENEL Distribuzione S.p.A., con nota acquisita al prot. 4430 del 28.05.2013 controdeduceva comunicando che i terreni dei sigg.ri Delli-mauri Elio, Carriero Carmela e Destino Angelo Raffaele, sono interessati solo in maniera marginale in quanto la linea MT interrata sarà posata interamente sulla strada adiacente alle p.lle di proprietà degli stessi senza interferire con esse;
 - la Società ENEL Distribuzione S.p.A., con nota acquisita al prot. 5292 del 20.06.2013, comunicava che a seguito di incontro con la Società WWEH srl, hanno evidenziato la compatibilità della loro linea elettrica con le loro opere a realizzarsi ed in ogni caso, la disponibilità a variare l'altezza del sostegno allo scopo di aumentare il franco di sicurezza del conduttore dalle opere di cabina, pertanto la richiesta di una modifica del tracciato dell'elettrodotto non può essere accolta da Enel Spa;
 - in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D.lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi, con nota prot. n. 5412 del 27.06.2013 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo comunicava agli Enti la chiusura positiva della Conferenza di Servizi;
 - la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 5412 del 27.06.2013, invitava la società proponente al deposito del progetto definitivo adeguato alle risultanze e prescrizioni formulate dagli enti interessati, emerse in sede di conferenza di Servizi.
- Considerato che:*
- successivamente alla chiusura del procedimento, il Servizio LL.PP. Ufficio Espropri, con nota prot. 24989 del 25.06.2013 acquisita al prot. 5487 del 28.06.2013, riscontrava la problematica relativa all'interferenza della sottostazione elettrica ricadente nella p.lla 416 Fg. 177 del progetto dell'impianto eolico presentato dalla Società WWEH srl con il raccordo provvisorio proposto da Enel e ribadiva peraltro che la Società Enel Distribuzione non aveva ancora trasmesso le integrazioni richieste;
 - la Società WWEH srl con nota del 29.05.2013, acquisita al prot. 5538 del 02.07.2013, evidenziava ancora una volta, l'incompatibilità delle due opere (SSE a servizio dell'impianto della WWEH con la

linea elettrica provvisoria di Enel) proponendo le due soluzioni alternative del tracciato, tra l'altro già oggetto di discussione con i funzionari di Enel durante l'incontro del 17/06/2013;

- l'Ufficio Energia con nota prot. 5618 del 03.07.2013, inviava alla Società Enel Distribuzione SpA, entrambe le note su citate, al fine di controdedurre le osservazioni trasmesse dalla società WWEH srl ovvero proporre soluzioni tecniche alternative per risolvere la problematica delle interferenze, ed invitando a fornire le integrazioni richieste dall'Ufficio Espropri. Contestualmente si chiedeva a quest'ultimo, successivamente al riesame del contributo tecnico-istruttorio fornito da Enel, di esprimere le proprie valutazioni in merito al superamento di tale problematica;
- la Società ENEL Distribuzione S.p.A., con PEC del 15.07.2013, inviava nota acquisita al prot. 5982 del 16.07.2013, in cui comunica che relativamente all'interferenza segnalata dalla Società WWEH srl, la Società Enel SpA rinuncia all'esecuzione del raccordo AT provvisorio previsto. Pertanto il collegamento della CP alla stazione RTN 380/150 kV "Brindisi Sud" avverrà soltanto mediante soluzione tecnica definitiva costituita da n. 2 terne di cavo AT a 150 kV interrate di lunghezza pari a 600. Quindi, alla luce dei fatti, si può ritenere superata la problematica;
- riguardo le prescrizioni espresse dalla Provincia di Brindisi in sede di Conferenza di Servizi, relativamente alla posa dei cavi e ai conseguenti ed eventuali ripristini su sede stradale, la stessa Società Enel nella riunione si dichiara favorevole all'accoglimento delle medesime;
- ai sensi dei comma 6, 6bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, per la costruzione e l'esercizio di:
 - Cabina Primaria 150/20 kV denominata "CP Campofreddo", costituita da N.2 montanti di trasformazione AT/MT, un sistema in singola sbarra, N.2 stalli arrivo linea AT;
 - Linea AT 150 kV per il collegamento della CP alla stazione RTN 380/150 kV "Brindisi Sud",

mediante n. 2 terne di cavo interrate di lunghezza pari a 600 m;

- Linee MT 20 kV per un numero di 6 linee, 3 in doppia terna e 3 in singola terna, per un totale di 9 elettrodotti.
 - la Società ENEL Distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, Via Ombrone 2, Cod. Fisc. e P.IVA 05779711000, in data 25 luglio 2013, acquisite al prot. 6345, ha trasmesso:
 - 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti.
- Il progetto definitivo è parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000 da parte di idoneo tecnico abilitato, sull'assenza nelle aree interessate dalle opere di progetto, di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007.
 - come risulta dalla relazione istruttoria rep. N. 87 del 1 agosto 2013 a firma del geol. Elena Laghezza agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 1 dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 28/2011, per la realizzazione e l'esercizio di una Cabina Primaria 150/20 kV denominata "CP Campofreddo", costituita da N.2 montanti di trasformazione AT/MT, un sistema in singola sbarra, N.2 stalli arrivo linea AT, una linea AT 150 kV per il collegamento della CP alla stazione RTN 380/150 kV "Brindisi Sud", mediante n. 2 terne di cavo interrate di lunghezza pari a 600 m e linee MT 20 kV per un numero di 6 linee, 3 in doppia terna e 3 in singola terna, per un totale di 9 elettrodotti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, co. 1, e 16, co 1 e 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, co.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.07.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 03.02.1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica, alla Società ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Via Ombrone 2 00198 - Roma - iscritta al Reg Imprese sotto il n. 130214/1999, R.E.A. 922436, C.F. P.I. 05779711000, per la realizzazione e l'esercizio di:

- una Cabina Primaria 150/20 kV denominata "CP Campofreddo", costituita da N.2 montanti di trasformazione AT/MT, un sistema in singola sbarra, N.2 stalli arrivo linea AT;
- una linea AT 150 kV per il collegamento della CP alla stazione RTN 380/150 kV "Brindisi Sud", mediante n. 2 terne di cavo interrato di lunghezza pari a 600 m;
- linee MT 20 kV per un numero di 6 linee, 3 in doppia terna e 3 in singola terna, per un totale di 9 collegamenti.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 28/2011 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società proponente nella fase di realizzazione delle opere di rete in oggetto e nella fase di esercizio delle medesime opere dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà durata illimitata.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità le opere di rete in oggetto autorizzate con la presente determinazione, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto ovvero altro documento attestante l'acquisto o la disponibilità dei detti componenti.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a) e b) determina la **decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Inoltre la Società proponente dovrà presentare il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, in applicazione all'art. 184bis del D.Lgs. 152/06, che soddisfi i requisiti qualitativi della tab. 4.1 dell'Allegato 4 dello stesso D.M. ovvero dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, nel caso di applicazione dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06, nella fattispecie in cui il terreno, accertato non contaminato da appositi certificati prodotti da laboratori di analisi provvisti di Aut. Min., venga riutilizzato negli stessi siti di escavazione.

Tale Piano di Utilizzo, essendo parte integrante del progetto definitivo che dovrà essere autorizzato, dovrà essere presentato **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori**.

Nel caso in cui vi sia produzione di rifiuto, sarà necessaria la redazione del Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva, ai sensi dell'art. 183 c.1 del D.Lgs. 152/06, e depositato in triplice copia, come la restante documentazione del progetto definitivo.

L'Autorità competente è l'ente che autorizza la realizzazione dell'opera.

L'ASL e l'ARPA, ognuno per le proprie competenze, vorranno inoltre valutare il progetto alle luce delle previsioni contenute nel decreto appena citato e delle normative specifiche in materia.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo dovrà essere espletato, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 L.R. n. 25 del 09/10/2008, entro dodici mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, su richiesta del titolare dell'autorizzazione presentata contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori. Il collaudatore è nominato dalla Regione e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al titolare dell'autorizzazione o all'impresa che ha costruito gli impianti.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo.

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere che qui si autorizzano compete al Comune/i interessati, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune/i interessati, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca del-

l'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato, ove previste;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010; La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:
 - i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 20 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 1 agosto 2013, n. 88

Voltura, limitatamente alla sola costruzione della nuova cabina di trasformazione AT/MT., rimasta in capo alla DD n. 246 del 16.11.2010 di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 8,7672 MW, ubicato nel Comune di Brindisi e delle opere connesse costituite dall'ampliamento della esistente sezione a 150 KV del nodo (Stazione 380 KV) di Brindisi Sud e della realizzazione di una nuova cabina di trasformazione AT/MT completamente interrata e dei relativi caviddotti di connessione agli impianti. Dalla Società: Rete Rinnovabile Srl. con sede legale in Roma, alla Società Terna Rete Italia S.p.A. con sede legale in Roma, con relativa proroga dei termini di validità dell'autorizzazione alla costruzione fino al 31/05/2015.

Il giorno 1 agosto 2013, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";